

AVV. DANILO GIRACELLO
STUDIO LEGALE

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA SICILIA - PALERMO

RICORSO

In favore della Società **LATTERIA GUANÀ SRLS UNIPERSONALE** codice fiscale/partita IV A 02843180841, con sede in C.da Tumarrano del Comune di Cammarata, in persona del legale rappresentante e amministratore unico **Crapa Nazzena** nata a Mussomeli il 27/06/1991 e residente in Cammarata Via Trieste **DANILO** n. 101. fisc. CRPNZR91H67F830M, rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Giracello (GRCDNL72B22H914F – pec: avv.danilogiracello@pec.it – fax: 0922902426) ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in Palermo via Enrico Fermi n. 58, giusto mandato in calce al presente atto;

CONTRO

L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca mediterranea, in persona dell'Assessorev rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi n. 81 è domiciliato;

E NEI CONFRONTI

DELLA SOCIETA' ANCONA ANTONINO SALVATORE & F.LLI S.A.S., Via Vittorio Veneto n. 54 92020 San Giovanni Gemini P. IVA 00076570845, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

- **DELL'ASSOCIAZIONE AGRICOLA "LA NINA"**, Via Palermo n. 11 - 90029 Valledolmo, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

DELL'EFFICACIA

- del D.D.G. del Dipartimento regionale dell'Agricoltura n. 2900 del 06/10/2017 di approvazione degli elenchi definitivi delle istanze ricevibili e di quelle non ricevibili presentate a valere sulla sottomisura 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" del PSR Sicilia 2014/2020, con i relativi allegati "A" e "B", che costituiscono parte integrante dello stesso, con il quale è stata disposta la non ammissibilità al finanziamento della domanda di aiuto n. **54250266662** presentata dalla ricorrente in conformità al PSR Sicilia 2014/2020 – sottomisura 4.2;

- ove occorra, del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura n. 6567 del 28/10/2016 con cui sono state approvate le Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 4.2 *"Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"*,

- ove occorra, del Bando della sottomisura 4.2 PSR 2014-2020 Sicilia *"Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"*

- ove occorra, dell'avviso di pubblicazione degli elenchi provvisori delle istanze ritenute ricevibili e di quelle ritenute non ricevibili, e che con lo stesso, sono stati assegnati i tempi entro cui presentare apposite memorie difensive;

- nonché di qualsiasi ulteriore e diverso atto e/o provvedimento amministrativo connesso e consequenziale.

FATTO

[1.] Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura n. 6567 del 28/10/2016, sono state approvate le Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 4.2 *"Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"*, finalizzata alla ristrutturazione ed all'ammodernamento del sistema produttivo aziendale e agroalimentare, orientato al miglioramento del rendimento economico delle attività e al riposizionamento delle imprese sui mercati, attraverso la realizzazione di investimenti volti allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, al miglioramento della qualità, alla prevenzione degli impatti negativi delle attività economiche sulle risorse naturali con particolare riguardo al risparmio idrico ed energetico e alla sostenibilità ambientale.

Nelle Disposizioni si è precisato che *"saranno sostenuti interventi nelle fasi della lavorazione, trasformazione e commercializzazione, favorendo anche la realizzazione di nuovi prodotti/processi e l'introduzione di nuove tecnologie. In particolare si intende favorire il processo di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti, al fine di migliorare il rendimento globale delle imprese, anche con l'abbattimento dei costi di produzione. Attraverso la sottomisura, si interviene sulla concentrazione dell'offerta per abbattere i costi di commercializzazione e si incentivano interventi di integrazione verticale, finalizzati ad aumentare il valore*

aggiunto delle produzioni agro-alimentari ed il reddito dei produttori, anche attraverso investimenti per la logistica e l'utilizzo delle TIC".

[2.] Con Decreto dell'Assessore Regionale veniva pubblicato il bando (nella GURS n. 4 del 27/01/2017) della sottomisura 4.2 *"Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"*;

[3.] La società ricorrente partecipava al predetto bando presentando la domanda di aiuto n. **54250266662** in relazione al progetto di *"adeguamento e miglioramento di alcuni immobili ad uso artigianale/Industriale in C.da Tumarrano nel Comune di Cammarata in catasto al Foglio n°67 part. 425 - 423 - per l'ampliamento funzionale, logistico e per l'introduzione di impianti di energia rinnovabile a servizio della lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni del limitrofo caseificio Latteria Guanà"*.

[4.] In data 26.07.2017 l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea pubblicava gli elenchi provvisori delle istanze ritenute ricevibili e di quelle ritenute non ricevibili, e, al contempo, venivano assegnati i tempi entro cui presentare apposite memorie difensive;

[5.] Il 09 agosto 2017 la ricorrente - la cui domanda era stata ritenuta non ammissibile perchè *"1) Manca l'estratto di mappa e il certificato catastale del bene oggetto di acquisto 2) Manca il certificato di agibilità e destinazione d'uso dei fabbricati da acquistare"* - ha prodotto memoria difensiva e documenti chiedendo di essere riammessa nell'Elenco Provvisorio delle Istanze Ricevibili. In particolare, l'odierna ricorrente, con riferimento al primo punto, ha eccepito che: *"Si trasmette: -:.... Estratto del foglio di mappa n° 67 del Comune di Cammarata. Precisiamo che le planimetrie allegate al progetto, già agli atti della pratica, sono state elaborate sulla base dell'estratto di mappa catastale, retinando semplicemente le aree e gli immobili oggetto dell'intervento, per cui si ritiene che il documento richiesto sia già agli atti della pratica. Si trasmettono anche le richieste visure catastali degli immobili"*, mentre, in ordine al secondo rilievo dell'Assessorato (mancanza del certificato di agibilità e destinazione d'uso dei fabbricati da acquistare) ha precisato che *"il certificato di destinazione d'uso, rilasciato dal Comune di Cammarata è già agli atti della pratica, e conferma la destinazione d'uso come zona "D" destinata ad ospitare insediamenti di tipo artigianale, industriale e commerciale, pertanto compatibile con la richiesta del progetto"*. Relativamente alla richiesta del certificato di agibilità è stato dedotto che

“il fabbricato allo stato attuale, non è in possesso del suddetto requisito, (sono stati comunque forniti tutti gli elementi che attestano la legittimità urbanistica dell'immobile : Concessione edilizia, certificato di destinazione d'uso, oltre alla richiesta del permesso a costruire per le opere oggetto della richiesta di contributo), tra la documentazione fornita in fase di . presentazione della richiesta, si è proceduto ad allegare sia l'autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/00 che la perizia giurata redatta dal professionista incaricato, per come previsto al punto 15.3.4 delle disposizioni attuative del bando, riportato testualmente.

[6.] Con D.D.G. n. 2900 del 06/10/2017, che si impugna, il Dipartimento regionale dell'Agricoltura ha approvato l'elenco definitivo delle domande ricevibili, denominato Allegato "A" e l'elenco definitivo delle domande non ricevibili, denominato Allegato "B", nel quale veniva inserita quella presentata dalla ricorrente con le seguenti motivazioni *“1. in merito all'assenza dell'estratto di mappa e del certificato catastale del bene oggetto di acquisto, si ritiene di non potere accogliere le argomentazioni addotte con le memorie difensive in quanto quest'ultimo documento non è stato prodotto all'atto della presentazione cartacea della domanda di sostegno e quindi non rinvenuto all'interno del plico. 2. in relazione all'assenza del certificato di agibilità e destinazione d'uso dei fabbricati da acquistare, si ritiene di non potere accogliere le argomentazioni addotte con le memorie difensive, in quanto la ditta avrebbe dovuto comunque presentare, in allegato alla domanda di sostegno, il certificato di agibilità relativo all'attuale uso del fabbricato oggetto dell'intervento, indipendentemente dal cambio di destinazione d'uso previsto con il programma di investimento, da magazzino e ricovero mezzi industriali a struttura destinata all'attività di caseificazione”.*

Gli atti impugnati sono illegittimi e gravemente pregiudizievoli per i seguenti motivi di

DIRITTO

§.1. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME DEL BANDO DELLA SOTTOMISURA 4.2 “SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI” INERENTI L'OBBLIGO DI PRODURRE LA CERTIFICAZIONE CATASTALE ED IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA DELLA SOTTOMISURA 4.2

INERENTI L'OBLIGO DI PRODURRE LA CERTIFICAZIONE CATASTALE ED IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ; - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.;

- VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/1990; VIOLAZIONE DELL'ART. 83 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016.

Le Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 4.2 prevedono che, nel caso di acquisto fabbricati, siano prodotti: “ *preliminare di compravendita registrato*; - *estratto di mappa e certificato catastale del bene oggetto di acquisto*; - *piante e sezioni*; - *certificato di agibilità e destinazione d'uso*”.

Tale obbligo prescritto dalle disposizioni attuative (e dal bando che ad esso fanno riferimento), di produrre la certificazione catastale ed il Certificato di agibilità, non è stato previsto a pena di esclusione o di inammissibilità.

D'altronde, a fronte di una mole di documenti richiesti a pena di inammissibilità appare davvero singolare che la semplice certificazione catastale, facilmente reperibile dai pubblici registri, possa considerarsi ostativa alla realizzazione di un progetto di grande impatto economico ed occupazionale.

Pertanto, le medesime Disposizioni attuative hanno previsto in molteplici occasioni requisiti richiesti a pena di irricevibilità e/o inammissibilità quali ad esempio: al punto 5 dove espressamente si legge che “*I requisiti e le condizioni di seguito indicate devono essere possedute da parte dei soggetti richiedenti all'atto della presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa*” ovvero, al punto 7, laddove, con riferimento ai contratti di conferimento almeno triennali (obbligatori per i richiedenti diversi dagli organismi associativi di produttori) con i produttori primari, giuridicamente validi - dai quali emerge che il produttore ha la piena disponibilità del prodotto - è previsto che “*La mancata osservanza di detta prescrizione determinerà l'inammissibilità dell'istanza*” (pag. 18 delle Disposizioni attuative).

Tale irricevibilità e/o inammissibilità non è invece prevista per le certificazioni catastali ed il certificato di agibilità.

§.2. ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DELLA SOTTOMISURA 4.2 “SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI” E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA DELLA SOTTOMISURA 4.2, NELLA PARTE IN CUI PRESCRIVONO L'OBLIGO

DI PRODURRE LA CERTIFICAZIONE CATASTALE ED IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ, NELLA MISURA IN CUI TALE PRESCRIZIONE DEBBA ESSERE INTERPRETATA A PENA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA. - VIOLAZIONE DEL PSR 2014-2020 SICILIA IN PARTICOLARE DELLE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA SOTTOMISURA 4.2. - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE. - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELLA PARTECIPAZIONE - FAVOR PARTECIPATIONIS.

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, PER CONTRADDITTORIETÀ E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA NONCHÉ PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ ED EFFICACIA DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELL'ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE.

Il principio del *favor participationis*, operante anche nelle procedure selettive diverse da quelle di affidamento di contratti pubblici, impone di interpretare le clausole del bando in modo da consentire la più ampia adesione alla procedura da parte degli operatori.

Nel caso di specie, l'inammissibilità della domanda a causa della mancanza della certificazione catastale e del certificato di agibilità, a fronte di una istanza completa di tutti gli elementi giuridici, tecnici ed economici richiesti dal PSR 2014-2020 Sicilia sarebbe fin troppo irragionevole e penalizzante.

Peraltro, neanche il PSR 2014-2020 Sicilia contempla i vizi formali tra le fattispecie di esclusione dalla procedura di assegnazione dei benefici di cui è causa.

§.3. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 LETT. B) DELLA L. 241/1990- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS - ECCESSO DI POTERE PER MANCATO RICORSO AL C.D. RICORSO ISTRUTTORIO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELL'ART. 83 COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016.

L'Assessorato resistente avrebbe dovuto attivare lo strumento del soccorso istruttorio per sopperire alla mancanza di un requisito di carattere formale e marginale quale è quello omesso dal ricorrente.

§.4. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART. 21 OCTIES DELLA LEGGE 241/1990 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA STRUMENTALITÀ DELLE FORME, DEL PRINCIPIO DI RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO, DEL PRINCIPIO DEL

FAVOR PARTECIPATIONIS E DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ.

L'amministrazione regionale ha disposto la sanzione dell'invalidità della domanda di partecipazione per vizi meramente formali e non essenziali per il raggiungimento dello scopo al quale era preposto l'adempimento omesso.

IN RELAZIONE ALL'ASSENZA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ.

§.5. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME DEL BANDO DELLA SOTTOMISURA 4.2 *"SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI"*; - VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA DELLA SOTTOMISURA 4.2; - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE; - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.; - VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/1990; VIOLAZIONE DELL'ART. 83 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016.

ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, PROPORZIONALITÀ, PER CONTRADDITTORIETÀ E PER IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA.

VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 41 DELLA COSTITUZIONE E DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E DI CONCORRENZA.

Per quel che concerne la mancanza del certificato di agibilità per il quale valgono le medesime considerazioni già espresse, rinviandosi anche alle violazioni di legge e agli eccessi di potere già rilevati, non può che ribadirsi come il certificato di destinazione d'uso, rilasciato dal Comune di Cammarata sia già agli atti del procedimento, e tale documento conferma la destinazione d'uso come zona "D" destinata ad ospitare insediamenti di tipo artigianale, industriale e commerciale, pertanto compatibile con la richiesta di cui al progetto.

Del fabbricato previsto in seno al progetto presentato sono stati forniti tutti gli elementi che attestano la legittimità urbanistica dell'immobile: concessione edilizia, certificato di destinazione d'uso, oltre alla richiesta del permesso a costruire per le opere oggetto della richiesta di contributo.

Al momento della presentazione della richiesta, si è proceduto ad allegare sia l'autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/00 che la perizia

giurata redatta dal professionista incaricato, per come previsto al punto 15.3.4 delle Disposizioni attuative specifiche sottomisura 4.2 che si riporta testualmente:

"2) nel caso di acquisto fabbricati:

1) Autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/00, attestante le condizioni di cui alle lettere a), b), c), ed), del precedente punto 1);

2) perizia giurata (redatta da un professionista qualificato e indipendente) attestante:

a) che il prezzo dell'immobile oggetto di acquisizione non è superiore al valore di mercato e che sia vantaggioso rispetto alla realizzazione ex-novo;

b) che l'immobile è conforme alla normativa vigente in materia di urbanistica, igienico sanitaria ed è immediatamente utilizzabile (presenza del regolare certificato di agibilità) oppure specificare i punti non conformi quando l'iniziativa prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;

c) che gli interventi per l'adeguamento della struttura e degli impianti tecnici, nonché le procedure per la regolarizzazione della posizione amministrativa (pareri, autorizzazioni, ecc.) sono necessari per consentire alla struttura di essere funzionante e funzionale dopo l'acquisizione;

d) i riferimenti e i dati anagrafici della ditta venditrice;

e) l'esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione e che lo stesso sia adeguato, in termini quantitativi e qualitativi, alle attività previste.

I suddetti punti sono tutti stati inseriti nel testo della Perizia Giurata prodotta unitamente alla domanda, nella quale è precisato che l'immobile è conforme alla norme di attuazione dell'area, alla destinazione d'uso che si intende realizzare, che non esistono vincoli di nessun genere, e che la ditta ha già richiesto il permesso a costruire.

Sul punto è appena il caso di sottolineare l'errore in cui è incorsa l'amministrazione regionale non considerando che la perizia supplisce, perché così previsto nella *lex specialis*, alla mancanza di certificazione di agibilità.

RISERVA DI MOTIVI AGGIUNTI

Con il presente atto si fa espressa riserva di motivi aggiunti con riferimento ai provvedimenti impugnati, nonché a quanto sarà dedotto, argomentato e prodotto degli Enti convenuti.

AVV. DANILO GIRACELLO
STUDIO LEGALE

Inoltre si chiede espressamente che i resistenti provvedano a produrre in atti la specifica documentazione relativa alla procedura di che trattasi, ovvero che in difetto l'Ill.mo Tribunale adito provveda ad ordinare detta produzione o a richiederla presso le competenti sedi.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Manifesto è il *fumus boni iuris* a sostegno del gravame.

In re ipsa è il *periculum in mora*, stante il pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe in capo all'odierna ricorrente dalla estromissione dal finanziamento per effetto della mancata sospensione dei provvedimenti impugnati.

Tutto ciò premesso, si chiede che piaccia

**AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
SICILIA - PALERMO**

- preliminarmente accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;
- in linea istruttoria, ordinare alle amministrazioni resistenti di produrre tutti gli atti del procedimento di cui si tratta e comunque tutti i provvedimenti, gli atti e i documenti ritenuti utili al fine di decidere;
- nel merito, anche con sentenza succintamente motivata, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati.

Con salvezza di ogni altro diritto e vittoria di spese.

Palermo, 5 dicembre 2017

Avv. Danilo Giracello

